

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA RAI - TELEPROMOZIONI

## ART. 1 MODALITA'

La telepromozione consiste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nell'esibizione di prodotti, nella presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi inserite nell'ambito di un programma.

Gli spazi di telepromozione prenotati o acquistati non possono essere ceduti a terzi.

L'ordine è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 120 giorni, e si rende impegnativo per la Rai Pubblicità soltanto con l'accettazione a mezzo corrispondenza commerciale

## ART. 2 LIMITAZIONI

Le telepromozioni devono adeguarsi a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia e, in particolare, al Decreto legislativo n. 117 del 31 luglio 2005, al Decreto Ministeriale n. 581 del 9.12.1993, al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e teletelivisione deliberato dall'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni il 26/7/2001 nonché al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

In particolare, non possono contenere telepromozioni i telegiornali e i notiziari di carattere politico, economico, finanziario, i programmi di consulenza per i consumatori, né possono effettuare telepromozioni i soggetti la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita dei superalcolici, nella fabbricazione o vendita dei medicinali, ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

Oltre alle limitazioni di legge, RAI si riserva comunque il diritto a non effettuare telepromozioni in alcuni programmi e di porre limitazioni generali o specifiche relative alle modalità di effettuazione delle telepromozioni, in tutti o alcuni suoi programmi, come pure di porre limitazioni o divieti alla promozione di marchi di prodotti appartenenti ad alcune classi merceologiche quali : armi e accessori, prodotti e metodi per lo sviluppo fisico, concorsi, pronostici e lotterie (esclusi quelli organizzati da o per conto di Enti Pubblici), forniture non richieste, servizi di prestito di denaro (esclusi quelli forniti da Istituti Bancari o Istituti Finanziari Pubblici) servizi di predizione della fortuna e simili, agenzie matrimoniali e circoli di corrispondenza, agenzie di collocamento, agenzie investigative, servizi di pompe funebri, spettacoli vietati ai minori.

## ART. 3 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

RAI può modificare in ogni momento il proprio palinsesto spettacolare, variandone orari, date e programmi. Qualora, per effetto di tali variazioni, una o più puntate del programma in cui è inserita la telepromozione non venissero effettuate, il corrispettivo spettante a Rai Pubblicità verrà proporzionalmente diminuito, senza che Rai Pubblicità sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, anche se il committente avesse sostenuto dei costi direttamente o indirettamente connessi con la telepromozione, nella sua generalità o nelle puntate non effettuate.

Rai Pubblicità si impegna ad operare per far sì che le modalità di svolgimento della telepromozione concordate vengano rispettate. Qualora ciò non si verifici, Rai Pubblicità e il committente definiranno tempi e modi del recupero, escludendo preventivamente ogni e qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo. Il recupero consisterà in spazi pubblicitari e/o di telepromozione il cui valore di listino non potrà superare il valore di listino dello spazio di telepromozione andato in onda in maniera difforme rispetto a quanto concordato.

RAI può variare in qualsiasi momento, per proprie motivazioni editoriali, i programmi nei quali è possibile effettuare una telepromozione. Di conseguenza l'individuazione dei programmi contenuta nel listino Rai Pubblicità delle telepromozioni è puramente indicativo e non costituisce per Rai Pubblicità impegno a contrattare.

## ART. 4 RINUNCE

Ogni rinuncia allo spazio televisivo prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata ed in ogni caso avrà effetto solo dopo il tempo tecnico necessario per adeguarsi alla richiesta. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità relativi agli spazi pubblicitari dell'eventuale parte del contratto già eseguita, comporterà l'addebito di una penale pari al 15 per cento dell'importo del contratto se la rinuncia perverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data di inizio della programmazione. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della programmazione, la penale sarà pari al 35 per cento dell'importo del contratto; oltre questo termine, ovvero a programmazione iniziata, l'importo sarà dovuto per intero. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione. Per prenotazione si intende la conferma d'ordine effettuata da un Committente a Rai Pubblicità ed a sua volta riconfermata per iscritto da Rai Pubblicità al Committente.

## ART. 5 RECLAMI

La diffusione della telepromozione si intende effettuata con la semplice irradiazione della stessa da parte della RAI ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione.

Le contestazioni per irregolarità o difformità rispetto agli accordi riscontrate dal committente dovranno, a pena di decadenza, pervenire a Rai Pubblicità, Direzione Commerciale, Iniziative Speciali, Corso Sempione 73, Milano, entro 7 (sette) giorni dalla data di trasmissione a mezzo lettera raccomandata.

Nel caso di riconosciuta totale fondatezza del reclamo il committente avrà diritto solamente ad un recupero in spazi di valore lordo di listino uguale a quello degli spazi di telepromozione oggetto del reclamo, con esclusione di qualsiasi altro risarcimento.

La registrazione dei programmi televisivi trasmessi dalle reti Rai viene effettuata ininterrottamente dal Centro Rilevazioni Radio/TV di Rai Pubblicità. Tale materiale, disponibile presso la Rai Pubblicità di Torino, è a disposizione del Committente per attestare sia la qualità che l'avvenuta trasmissione.

## ART. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Rai Pubblicità si riserva comunque la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intero ordine ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza dell'utente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà la Rai Pubblicità a sospendere senz'altro l'esecuzione dell'ordine, a ritenerlo risolto di diritto e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

## ART. 7 CONTRAENTE/FRUITORE

Resta inteso che qualora il contratto e le fatture siano intestate ad un soggetto che agisce per conto di un terzo fruitore, il fruitore medesimo rimane obbligato in solido con il contraente nei confronti di Rai Pubblicità per tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

## ART. 8 MODIFICHE LEGISLATIVE

Eventuali modifiche legislative nella disciplina delle telepromozioni o dei limiti di affollamento pubblicitario, sono causa espressa di possibilità di risoluzione del contratto da parte di Rai Pubblicità.

## ART. 9 RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

In ogni caso e per ogni eventualità il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti di cui al presente ordine e si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai verso i terzi in genere per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessa o conseguente al contenuto delle telepromozioni oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione.

Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia, nessuno escluso, tenendo indenne per l'effetto Rai Pubblicità e Rai da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle comunicazioni commerciali. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ai giochi con vincite in denaro, il Committente dichiara che le comunicazioni commerciali sono conformi alla disciplina vigente e, per l'effetto, dichiara di manlevare la Rai Pubblicità e la Rai con apposita lettera di manleva reperibile sul sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it). Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.

## ART. 10 COMUNICAZIONI COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO ELETTORALE

Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni di cui alla linea editoriale di Rai (disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai) e le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto all'articolo "Responsabilità del Committente"- il Committente garantisce che le comunicazioni commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto. Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali comunicazioni commerciali.

## ART. 11 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE, CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detti Codici ed a conformarsi alle decisioni dei loro organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

## ART. 12 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo della pubblicità a pagamento, come indicato a fronte, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente, per il presente ordine, si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti di Rai Pubblicità.

Resta inoltre inteso che qualora il Committente dovesse agire per conto di un terzo questi rimane obbligato, in via solidale con il Committente nei confronti di Rai Pubblicità per tutte le obbligazioni sia derivanti dal presente ordine, sia dalle eventuali sue prosecuzioni.

## ART. 13 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal presente ordine sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro dell'ordine in caso d'uso.

## ART. 14 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it). L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il presente ordine. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'ordine, pregiudicando il risarcimento del danno.

## ART. 15 CODICE ETICO

Il Committente preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'Azienda" del sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it) - si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, pregiudicando il risarcimento del danno.

## ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal presente ordine, come pure nell'ipotesi di contenzioso o di connessione di cause, ove la Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino. Ove la Rai Pubblicità sia attrice, Rai Pubblicità potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

## ART. 17 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Titolarietà. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 10138 Torino.

Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è concessionaria indicati sul sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it), nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.

Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: [privacy@raipubblicita.it](mailto:privacy@raipubblicita.it).

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito [www.raipubblicita.it/legal](http://www.raipubblicita.it/legal).

(firma e timbro del Committente)

(data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita:

art. 1 (Modalità), art. 2 (Limitazioni), art. 3 (Programmazione Televisiva), art. 4 (Rinunce), art. 5 (Reclami), art. 6 (Condizioni di Pagamento), art. 7 (Contraente/Fruitore), art. 8 (Modifiche Legislative), art. 9 (Responsabilità del Committente), art. 12 (Riconoscimento Sconto d'Agenzia e Manleva), art. 16 (Foro Competente).

(firma e timbro del Committente)

(data)